



## STATUTO

### Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione Scuola Romana Balint Analitica denominata SRBA

### Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale in Roma, Via dei Durantini, 281

### Art. 3 – Scopo

L'associazione, senza fini di lucro, ha le seguenti finalità:

- a) Promuovere:
  - il pensiero e la pratica dei Gruppi Balint
  - attività di informazione e programmi di sensibilizzazione attorno allo sviluppo della personalità, degli aspetti psicoanalitici e delle relazioni di gruppo
  - attività di studio e analisi per la soluzione di problemi legati a difficoltà di rapporti interpersonali e sociali
  - programmi di ricerca, sia realizzandoli direttamente sia in collaborazione, per approfondire la conoscenza sui processi di sviluppo, riconoscere precocemente anomalie e disturbi, approntare programmi di prevenzione e diagnosi precoce e realizzare programmi compensativi e terapeutici
  - la diffusione di riviste scientifiche nel settore, provvedere alla pubblicazione o al finanziamento di esse
- b) Organizzare programmi e attività di formazione e di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Istituti di Studio e di Ricerca, Strutture Sanitarie, Associazioni e Società Professionali e Scientifiche, etc. per contribuire alla risoluzione delle problematiche legate al disagio psicosociale
- c) Svolgere attività di psicoterapia e supporto psicologico condotte da professionisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione
- d) Promuovere, organizzare e istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, provvedendo a presentare formale istanza di riconoscimento ministeriale secondo le norme vigenti
- e) Offrire servizi e attività di promozione sociale e culturale ad enti pubblici, privati e alla collettività
- f) Stipulare convenzioni con Istituti Pubblici e Privati per le specifiche attività che rientrano nei suoi scopi
- g) Avere delle strutture associative e non collegate per finalità analoghe
- h) Promuovere, progettare ed erogare, anche in collaborazione con altri enti, corsi di formazione rivolti a tutte le professioni sanitarie per l'aggiornamento continuo delle competenze tecniche, relazionali ed emotive, monitorate attraverso un sistema di gestione della qualità, e sviluppati sulla base della filosofia dell'educazione continua in medicina (ECM)
- i) Promuovere, progettare ed erogare, anche in collaborazione con altri enti, corsi di formazione rivolti a tutte quelle professioni in cui la relazione ha un ruolo predominante (Risorse Umane e Direzione aziendale, Scuola e Istruzione, Avvocatura, Servizi sociali) con l'obiettivo di offrire, attraverso il supporto del metodo Balint, un'interpretazione psico-sociale delle problematiche e dei conflitti legati allo svolgimento della professione finalizzato ad una gestione funzionale delle criticità

### Art.4 - Fondo

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione dispone:

- delle oblazioni volontarie dei soci
- di fondi speciali, sovvenzioni e contributi elargiti da Enti pubblici e privati, italiani e stranieri
- di qualunque liberalità che provenga all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali
- di ogni entrata derivante dalle attività connesse e finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo



**Scuola Romana Balint Analitica**

Via dei Durantini, 281 Roma - T 06 418 0202 – 333 6021760

[www.scuolaromanabalint.it](http://www.scuolaromanabalint.it) / [info@scuolaromanabalint.it](mailto:info@scuolaromanabalint.it)

Part. IVA 08250671008 / Cod. Fiscale 97355750585

#### **Art.5 - Organi sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori

#### **Art.6 - Soci**

I soci sono tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividono le finalità dell'Associazione. Tutti i soci hanno pieno diritto di voto in assemblea. I soci si distinguono in:

- promotori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli che lo diventano successivamente per meriti o contributi particolari su proposta della Presidenza e voto favorevole della maggioranza del Comitato Direttivo;
- ordinari sono coloro che in base alla propria professionalità o alla propria competenza ne facciano richiesta al Presidente e sono accettati a maggioranza dal Comitato Direttivo dell'Associazione;
- aderenti sono coloro che aderiscono agli scopi della associazione.

Le quote sono intrasmissibili se non per causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **Art.7 - Ammissione**

Coloro i quali desiderino diventare Soci dell'Associazione devono inoltrare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo che, dopo averla vagliata, deciderà motivatamente sull'ammissione. Con l'ammissione all'associazione ogni socio accetta incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto ed eventuali Regolamenti.

Saranno esclusi dall'Associazione, tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio dell'Associazione o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi. Sull'esclusione del Socio delibera il Consiglio Direttivo.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante richiesta fatta a mezzo comunicazione scritta, anche a mano, con ricevuta di ritorno diretta al Consiglio Direttivo. Il recesso produce effetto dal giorno successivo alla sua conoscenza da parte dell'Associazione. Il Socio che recede resta tuttavia responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale produce il recesso immediato del socio.

#### **Art.8 - Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci la cui iscrizione sia avvenuta un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea:

- discute e delibera sulle relazioni dell'attività associativa, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali
- discute e delibera sui bilanci preventivi e consuntivi
- ratifica l'entità e l'eventuale ripartizione di spesa di contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea Straordinaria
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori

#### **Art.9 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria è costituita dai Soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea straordinaria i Soci la cui iscrizione sia avvenuta un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:

- modifica dello Statuto



- scioglimento dell'Associazione

## **Art.10 - Funzionamento delle Assemblee**

### A) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta, anche a mano, spedita agli Associati almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento anche per delega, del 50% degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere non meno di ventiquattro ore.

In assenza del Presidente dell'Associazione, il Presidente dell'Assemblea sarà nominato dalla stessa, con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni associato avente diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, può delegare per iscritto altro socio.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti e nel conteggio non si tiene conto degli astenuti. La verifica delle deleghe dei soci presenti e il controllo delle votazioni sono svolti dal Segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

### B) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci in prima e in seconda convocazione.

Le altre procedure di votazione, di funzionamento dell'Assemblea e di verbalizzazione, sono identiche a quelle dell'Assemblea Ordinaria.

## **Art.11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero di membri che può variare da un numero minimo di due ad un numero massimo di cinque. I membri durano in carica fino a revoca e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede a sostituirli, con le stesse modalità dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- la nomina del Presidente e del Segretario Generale, da scegliersi tra membri del Consiglio Direttivo
- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione
- di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea
- di proporre all'Assemblea le quote di iscrizione e le quote annuali dovute ai soci
- di deliberare sull'adesione dell'Associazione ad organizzazioni internazionali ed europee e sulla designazione dei delegati dell'Associazione
- deliberare l'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci

Il Consiglio Direttivo può demandare, ad uno o più Consiglieri o Soci, lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a gruppi di lavoro la soluzione di determinati problemi. Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, quando occorre e quando la convocazione è richiesta da almeno uno dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza di essi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sovraintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Segretario Generale.

#### **Art.12 - Segretario Generale**

Il Segretario Generale provvede, sotto la vigilanza del Presidente, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione. Il Segretario cura tutti gli affari di ordinaria amministrazione dell'Associazione, redige e conserva i verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo e li controfirma insieme con il Presidente dell'Associazione. Egli inoltre è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti dell'Associazione ed esegue gli incarichi che gli sono affidati dagli organi collegiali. Egli è il tesoriere dell'Associazione, provvede all'amministrazione dei fondi e del patrimonio sociale dell'Associazione, in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Predispose gli elementi necessari per la preparazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e li sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

#### **Art.13 - Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto di due membri effettivi e due supplenti; ad esso spetta il compito di verificare le consistenze delle voci di bilancio e delle scritture sociali nonché di controllare l'amministrazione sociale in generale. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

#### **Art.14 - Spettanze**

I membri del Consiglio Direttivo, come anche per i membri del Collegio dei Revisori, per l'intervento alle riunioni e per quanto altro risulterà necessario per la gestione dell'Associazione, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso come gettone di presenza non superiore a quanto stabilito dalle norme in materia di Onlus.

#### **Art.15 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali dei Soci
- dai contributi di Enti Pubblici o Privati o da elargizioni a qualsiasi titolo; 3) dai proventi delle iniziative dell'associazione nelle sue aree di attività

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi realizzati dovranno essere impiegati nella realizzazione dell'attività istituzionale o delle attività connesse.

#### **Art.16 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.

#### **Art.17 - Bilanci**

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione sono redatti dal Segretario e trasmessi ai componenti del Consiglio Direttivo almeno entro trenta giorni prima della riunione in cui verranno trattati. Tale riunione dovrà precedere di almeno trenta giorni l'Assemblea generale.

#### **Art.18 - Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio dell'ente, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione in conformità della legge.

#### **Art.19 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.